



Comune di Isili



*Provincia del Sud Sardegna
09056 Piazza San Giuseppe n.6
Tel.0782/802013 Fax 0782/804469
Pec protocollo.isili@pec.it*

ENTE GESTORE DEL PLUS SARCIDANO BARBAGIA DI SEULO



PROGETTO:
“Assistenza Educativa”
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

ART. 1 – OGGETTO

Costituisce oggetto del presente Capitolato l'affidamento del progetto "Assistenza Educativa" destinato ai minori e loro famiglie residenti nei Comuni del Plus Sarcidano Barbagia di Seulo (Comuni di Escalaplano, Escolca, Esterzili, Gergei, Isili, Nuragus, Nurallao, Nurri, Orroli, Sadali, Serri, Seulo e Villanova Tulo).

Il Progetto si distingue in diverse azioni di intervento, riconducibili alla tematica del benessere della famiglia e dei minori in essa presenti, e prevede una stretta correlazione tra gli stessi in quanto funzionalmente collegati, motivo per il quale si ritiene non opportuna la suddivisione in lotti.

Nell'ambito della stessa procedura di gara verrà affidato il servizio a favore del Comune di Isili, limitatamente alle prime due linee di intervento, come meglio specificate all'art. 6 del presente Capitolato, finanziato con fondi di Bilancio Comunale, che dovrà essere gestito agli stessi patti e condizioni previsti per il servizio richiesto per il PLUS.

ART. 2 – DURATA

La durata dell'appalto è di 22 mesi, a decorrere dalla data di effettivo inizio del servizio, presumibilmente dal 01 marzo 2020 al 31 dicembre 2021, e comunque fino al termine di tutte le ore programmate.

ART. 3 – IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO

Euro 400.657,06 I.V.A esclusa e ogni altro onere compreso (inclusa la quota pari a euro 51.428,57 finanziato con fondi del Bilancio Comunale e riservato agli interventi in favore dei cittadini del Comune di Isili).

ART.4 – LUOGO DI ESECUZIONE

Il servizio dovrà essere realizzato nei 13 comuni del Plus (Escalaplano, Escolca, Esterzili, Gergei, Isili, Nurallao, Nuragus, Nurri, Orroli, Sadali, Serri, Seulo e Villanova Tulo), presso il domicilio degli utenti, a scuola, in locali aggregativi (ludoteca, Cas, ecc).

Tutti i Comuni metteranno a disposizione dell'aggiudicatario idonei locali per lo svolgimento di riunioni di équipe, incontri tra gli operatori e i destinatari degli interventi e per gli eventuali incontri pubblici, percorsi educativo/formativi organizzati dalla ditta aggiudicataria.

Ove per ragioni di miglior funzionamento l'aggiudicatario ritenga necessario modificare la modalità di gestione del servizio integrando materiali e/o dotazioni strumentali, provvederà a cura e spese proprie, previa autorizzazione del Comune capofila.

ART. 5 – OBIETTIVI GENERALI

Con il presente Servizio si intende superare l'ottica assistenziale per promuovere e valorizzare le risorse presenti nel nucleo familiare e nel contesto territoriale di appartenenza, pertanto il servizio sarà realizzato nella prospettiva del lavoro di rete e di integrazione tra le diverse risorse territoriali.

Il Servizio prevede interventi di natura socio – educativa rivolti a minori singoli, a gruppi e alle loro famiglie, prestati presso il loro domicilio e/o presso sedi operative, eventualmente individuate dalle Amministrazioni dei 13 Comuni del Plus, o in contesti extra domiciliari (piazze, spazi aperti, giardini pubblici...), in collaborazione con servizi, istituzioni e organizzazioni del territorio.

Il servizio è volto ad attivare in favore del minore un insieme di interventi educativi per tutelare il suo interesse e affiancare la famiglia, quale ambiente naturale per la sua crescita e sviluppo, con interventi orientati al recupero e al miglioramento delle competenze educative e genitoriali.

ART. 6 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il Progetto "Assistenza Educativa" si articola in quattro diverse linee di intervento, riconducibili alla tematica del benessere della famiglia e dei minori in essa presenti, e prevede una stretta correlazione tra le stesse:

- LINEA 1) SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE;
- LINEA 2) ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA;
- LINEA 3) FAMIGLIE D'APPOGGIO;
- LINEA 4) ATTIVITA' CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA.

LINEA 1) SERVIZIO EDUCATIVO

Il Servizio è finalizzato a mantenere il minore all'interno del proprio nucleo familiare, a promuoverne la scolarizzazione e a tutelarne i diritti e viene attivato su proposta del Servizio Sociale Comunale, su richiesta della famiglia, della scuola o di altri soggetti tenuti a segnalare obbligatoriamente situazioni di disagio. Il Servizio Educativo Territoriale svolge, inoltre, un importante ruolo nel coinvolgimento della famiglia nella risoluzione delle problematiche, affinché essa trovi in se stessa le risorse per affrontare e superare la difficoltà.

Esso si attua attraverso la presenza della figura professionale dell'educatore.

L'intervento educativo territoriale ha lo scopo di incidere sui fattori di rischio e sui danni relativi all'emarginazione, alle situazioni di disagio e di difficoltà relazionale di minori, adolescenti e delle rispettive famiglie, comprese le persone (genitori/figli) con disabilità.

Questo intervento crea le condizioni per produrre cambiamenti utili ad un miglioramento dei rapporti interpersonali e ambientali, costituendo una sostanziale alternativa alle diverse forme di allontanamento dal nucleo familiare.

Ha caratteristiche di ampia flessibilità sia per la possibilità di spostamento degli operatori sul territorio, sia come sede operativa suddivisa eventualmente anche per tipologia di attività.

OBIETTIVI E FINALITA'

Il Servizio Educativo Territoriale si pone come obiettivo prioritario quello di garantire al minore in difficoltà e alle rispettive famiglie un adeguato sostegno, intervenendo sul disagio al fine di aumentare i fattori protettivi e ridurre quelli di rischio e/o i danni derivanti dall'emarginazione sociale e dalle difficoltà relazionali.

Gli obiettivi che si prefigge il Servizio Educativo Territoriale sono:

- a) Sostenere il minore che presenti difficoltà, fornendo gli strumenti per fronteggiarle e rimuoverle;
- b) Stimolare il minore a scoprire le proprie potenzialità, riconoscere i propri bisogni, acquisire capacità di agire con maggiore autonomia;
- c) Valorizzare e potenziare le dinamiche relazionali del minore all'interno della famiglia, della scuola e del tempo libero, con l'appoggio delle agenzie del territorio e con le risorse della comunità;
- d) Sostenere la famiglia in difficoltà, mettendola in condizioni di recuperare il suo ruolo genitoriale e di operare in autonomia;
- e) Sostenere i genitori e/o gli adulti di riferimento per il rafforzamento delle competenze genitoriali;
- f) Costruire una rete di legami tra nucleo familiare ed ambiente esterno (scuola, servizi comunali ed altri servizi pubblici e/o privati);
- g) Promuovere le capacità progettuali del minore e della famiglia.

Gli interventi possono essere realizzati al domicilio, nel territorio, oppure nei luoghi di aggregazione.

DESTINATARI:

Destinatari principali degli interventi sono:

- Minori provenienti da nuclei familiari caratterizzati da gravi carenze educative e/o inseriti in contesti familiari e sociali deprivati, a rischio di emarginazione e/o di devianza, per i quali si rendano necessari la relazione di aiuto e di orientamento e la mediazione con le risorse del territorio;
- Minori con disabilità, anche in situazioni di handicap grave (L. 104/1992), che necessitano sia di un intervento individuale professionalizzato per accrescere le autonomie personali, sia di sperimentare, con l'iniziale intermediazione dell'educatore, situazioni di socializzazione all'esterno della famiglia;
- Adolescenti e giovani con disabilità, nella fase di passaggio tra i diversi ordini di scuola, con particolare riferimento alla conclusione della scuola superiore di primo grado e dei corsi professionali, al fine di svolgere un'attività di orientamento e di affiancamento con la finalità di delineare ed impostare il più complessivo progetto di vita;

- Figure adulte di riferimento dei minori, che necessitano di supporto nello svolgimento delle funzioni educative e nell'esercizio delle responsabilità genitoriali.

Sono previsti per questa linea di intervento € 220.522,50, dei quali :

- ✓ € 189.540,00 fondi Plus della gestione associata;
- ✓ € 30.982,50, fondi di Bilancio Comunale;

❖ LINEA 2) ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA SCOLASTICA

Il servizio di assistenza specialistica viene attivato su proposta del Servizio Sociale Comunale, su richiesta della famiglia, della scuola o di altri soggetti tenuti a segnalare situazioni di difficoltà e la necessità del supporto.

Esso si attua attraverso la presenza di figure professionali quale educatore professionale o psicologo che affiancano uno o più minori all'interno di un progetto educativo personalizzato, che fa riferimento al concetto di salute in un'ottica complessa, sistemica ed interconnessa, pone attenzione ai vari fattori di contesto del soggetto: ambientali, sociali, personali, psicologici e di funzionamento dell'individuo.

OBIETTIVI E FINALITA'

Per servizio di assistenza specialistica si intende quel complesso di interventi e prestazioni di carattere socio-educativo garantito agli alunni diversamente abili in base alla normativa nazionale e regionale sul diritto allo studio e all'assistenza, integrazione sociale e sui diritti dei minori disabili.

Il servizio garantisce interventi qualificati, coordinati con le Istituzioni Scolastiche, con il servizio sociale comunale di residenza del minore e l'UONPIA, che non solo permettano all'alunno di ottemperare all'obbligo scolastico, ma che ne valorizzino le competenze nel rispetto della personalità e delle proprie abilità.

Consiste in un sostegno temporaneo all'alunno con disabilità o in situazione di svantaggio, che si propone di promuovere le risorse del minore per facilitare la sua integrazione nella vita relazionale e sociale del contesto scolastico e di offrire, laddove ritenuto necessario, un supporto nell'apprendimento della didattica, di natura diversa da quello proposto dal corpo docente.

I servizi di cui alla presente linea di azione prevedono in particolare lo svolgimento dei compiti e funzioni di assistenza specialistica, da svolgersi prevalentemente all'interno della scuola in momenti collegati e distinti rispetto a quelli specifici del personale docente, attraverso l'interazione di differenti professionalità. I servizi suddetti devono intendersi non standardizzati e/o codificati, ma efficacemente e funzionalmente diversificati, orientati a soddisfare i bisogni individuali di ogni singolo studente diversamente abile.

Come linea di indirizzo si elencano alcune attività da attuare:

- Supporto di tipo pratico-funzionale nelle attività didattiche ed educative programmate;
- Supporto nell'adempimento di attività didattiche di classe, di laboratorio e ludico-motorie, sia in forma individuale che in piccolo gruppo;
- Attività di supporto alla relazione e alla comunicazione con i compagni e gli adulti di riferimento;
- Attività di supporto alla comunicazione per disabili con grave deficit sensoriale, relativi a vista, udito e linguaggio;
- Accompagnamento e sostegno esterno per partecipazione a viaggi, iniziative di istruzione e visite guidate;
- Partecipazione alla programmazione degli interventi ed in particolare alla predisposizione del PEI e agli incontri di verifica dello stesso con insegnanti, operatori socio-sanitari e famiglia.

DESTINATARI

Sono utenti del servizio gli alunni e studenti in situazione di handicap psichico fisico e/o sensoriale, residenti in uno dei 13 Comuni facenti parte del Plus Sarcidano e Barbagia di Seulo e frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado del territorio.

In particolare il Servizio in oggetto si rivolge prioritariamente a sostegno dei soggetti con disturbi cognitivi, deficit sensoriali, disturbi di comunicazione, gravi disabilità neuro-motorie, disturbi gravi dell'attenzione e del comportamento, con ritardo mentale certificati ai sensi della legge n. 104/92 o in attesa del completamento della certificazione laddove sia attivo un percorso di sostegno con la

Neuropsichiatria Infantile, alunni con disabilità o con esigenze educative speciali che necessitano dunque, in orario scolastico, di supporti educativi aggiuntivi e non sostitutivi di quelli meramente didattici, di competenza del personale docente.

Sono previsti per questa linea di intervento € 67.729,37, dei quali :

- ✓ € 57.604,37 fondi Plus;
- ✓ € 10.125,00 fondi di Bilancio Comunale;

❖ LINEA 3) FAMIGLIE D'APPOGGIO

Per famiglie d'appoggio si intende un sistema capillare di rete a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia volte a garantire il diritto dei minori a crescere in un contesto affettivo, relazionale ed educativo adeguato.

Attraverso tale supporto si cercherà di garantire un adeguato sostegno alle famiglie che affrontano un periodo di difficoltà temporanea anche a seguito di situazioni di separazioni o divorzio conflittuali.

L'appoggio familiare dovrà avere durata temporanea e ben definita, concordata dalle parti che lo richiedono e lo pongono in essere, e indicata nell'impegno di appoggio sottoscritto tra la famiglia del minore e gli affidatari d'appoggio. Gli interventi da attuare sono rivolti al minore, alla famiglia d'origine e agli affidatari nei modi e nelle forme che i servizi socio-sanitari competenti ritengono più rispondenti al caso. L'appoggio familiare cessa, oltre che per la naturale scadenza temporanea prevista, allorché siano venute meno le condizioni che lo hanno determinato e, in ogni caso, quando la prosecuzione di esso crei pregiudizio al minore e alle famiglie coinvolte.

OBIETTIVI E FINALITÀ

L'obiettivo è quello di promuovere la solidarietà di comunità, la cultura dell'accoglienza familiare mediante la realizzazione di interventi di informazione, promozione e sensibilizzazione, rivolti a famiglie, coppie e persone singole.

Tutto ciò premesso al fine principale di migliorare la qualità della vita dei cittadini, creando nuove forme di supporto ai nuclei familiari che si trovino in difficoltà a garantire cure adeguate e ad esercitare la funzione educativa o che richiedano un intervento di sostegno alla genitorialità.

DESTINATARI

Sono considerati beneficiari di questa linea di intervento le famiglie residenti nei 13 Comuni facenti parte del Plus Sarcidano e Barbagia di Seulo. In particolare:

- Nuclei familiari con minori che si trovino in difficoltà temporanea a garantire cure adeguate e ad esercitare la funzione educativa o che richiedano un intervento di sostegno alla genitorialità;
- Minori da 0 a 18 anni, la cui famiglia risulta carente di risorse parentali, amicali e di punti di riferimento tali da rendere difficoltosa la gestione dell'intera vita familiare, comportando talvolta emarginazione, disadattamento e/o devianza;
- Nuclei a rischio, con grave conflittualità genitoriale, dovuta a contenziosi relativi alla separazione o divorzio, che necessitano di aiuto per il mantenimento della relazione genitoriale;
- Minori/famiglie interessati da Decreto del Tribunale per i Minorenni e/o Ordinario;
- Nuclei o minori inseriti in Comunità per i quali si preveda un reinserimento familiare;
- Famiglie, coppie o singoli individui disponibili ad essere guida e sostegno per i nuclei familiari in difficoltà e a rinforzare le competenze genitoriali.
- Comunità intera, attraverso interventi di sensibilizzazione, informazione, consulenza e prevenzione;

Per questa linea di azione non sono state indicate le figure professionali e il monte ore destinato perché si è preferito lasciare alla ditta un margine di discrezionalità. Una volta indicate le linee di indirizzo si è voluto lasciare al concorrente la possibilità di stabilire con quale personale, quali strategie e quali metodologie intende attuare questa linea di intervento.

Sono previsti per questa linea di intervento € 8.000,00, fondi gestione associata Plus.

❖ **LINEA 4) ATTIVITA' CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA**

Realizzazione di un servizio, in collaborazione con gli Istituti Comprensivi dell'ambito, che possa coinvolgere gli studenti in orario extrascolastico, in attività quali spazio compiti, laboratori ludici e socio affettivi, laboratori finalizzati ad evitare la dispersione scolastica, laboratori dedicati alla prevenzione primaria dei comportamenti a rischio destinati a minori frequentanti la classe quinta della scuola primaria, le classi 1-2-3 della scuola secondaria di primo grado.

Tale progettualità comprende altresì:

- Attivazione di interventi tesi a favorire l'acquisizione ed il rafforzamento di ruoli genitoriali;
- Interventi tesi ad orientare, informare e sostenere la famiglia, circa la positiva fruizione delle risorse territoriali;
- Interventi di sostegno e di sensibilizzazione nei confronti delle agenzie educative, sportive e di animazione in cui è inserito il minore, da attuarsi presso le sedi individuate dal progetto educativo individuale;
- Interventi educativi rivolti a piccoli gruppi;
- Attività di laboratori artistici e ricreativi per facilitare la relazione tra le famiglie e gli insegnanti, attività specifiche per i genitori finalizzate a valorizzarne il ruolo.

Sono previsti per questa linea di intervento € 47.385,00, fondi gestione associata Plus.

ART. 7 – PERSONALE

All'aggiudicataria è richiesto di individuare la figura del Coordinatore Pedagogico, la cui competenza tecnica specifica è quella di assemblare gli aspetti organizzativi, quelli pedagogici e quelli relazionali composti in un progetto gestionale coerente con le finalità del Servizio e con i bisogni del territorio.

Il Coordinatore di cui sopra dovrà svolgere le sue specifiche funzioni in relazione alle 4 linee di intervento di cui al precedente art. 6. Egli integra l'esercizio delle funzioni organizzative e tecnico educative sia con la gestione degli interventi/azioni, sia nel rapporto con tutto il personale.

Tutti gli Operatori coinvolti nel Servizio hanno l'obbligo di segnalare al Coordinatore Pedagogico ogni evento, bisogno, esigenza relativa al minore, alla sua famiglia e, più in generale, all'utente al fine di consentire la tempestiva attivazione di ogni intervento necessario a garantire un'azione puntuale e qualificata, oltre che organica.

Resta a cura del coordinatore effettuare periodiche riunioni mensili con tutti gli operatori coinvolti al fine di garantire il monitoraggio e la verifica dei piani educativi relativi ai minori in carico ed il buon funzionamento del servizio oggetto dell'appalto nella totalità degli interventi e tenere costantemente informato sia l'Ufficio di Piano del Plus che i servizi sociali comunali di competenza rispetto al monitoraggio ed alla verifica dei casi in carico.

La ditta aggiudicataria dovrà fornire, in numero adeguato alle esigenze del servizio, il seguente personale :

Figura professionale	Titolo di studio	Esperienza richiesta	Numero ore
Coordinatore dell'intero progetto	Laurea magistrale in pedagogia o equipollente	2 annidi coordinamento in servizi educativi per minori e famiglie	2.637 delle quali : ✓ 2.160 Plus ✓ 477 Comunale
Educatore S.E.T.	Laurea in scienze dell'educazione o titolo equipollente.	Almeno un anno in servizi educativi per minori e famiglie	10.890 delle quali: ✓ 9.360 Plus ✓ 1.530 Comunale
Educatore assistenza educativa specialistica	Laurea in scienze dell'educazione o titolo equipollente.	Almeno un anno in servizi educativi per minori e famiglie in ambito scolastico	3.345 delle quali: ✓ 2.845 Plus ✓ 500 Comunale
Educatore attività contro la dispersione scolastica	Laurea in scienze dell'educazione o titolo equipollente.	Almeno un anno in servizi educativi per minori e famiglie	2.340

Il personale destinato al servizio dovrà scrupolosamente osservare il segreto professionale, ed è tenuto a mantenere un comportamento corretto nei confronti dei beneficiari.

La Ditta dovrà specificare la tipologia di contratto applicato agli operatori impiegati. L'aggiudicatario dovrà descrivere la modalità di intervento prevista e fornire, prima della stipula del contratto, i curricula degli operatori destinati al servizio.

ART. 8 – FORMAZIONE, SUPERVISIONE E CONTROLLI

La garanzia della continuità e della formazione professionale del personale impiegato sono ritenuti elementi qualitativi di particolare rilevanza.

All'aggiudicataria è richiesto di assicurare l'aggiornamento professionale del proprio personale mediante la partecipazione ad occasioni di formazione e riqualificazione.

Il Comune Capofila esercita sull'aggiudicataria le proprie funzioni di indirizzo e controllo attraverso il Responsabile del Servizio e attraverso il Responsabile del Procedimento – Direttore dell'esecuzione.

Tuttavia, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, l'aggiudicataria sarà responsabile del conseguimento dei risultati ad essa assegnati attraverso l'istituzione del rapporto contrattuale, come meglio regolamentato dal presente Capitolato.

L'aggiudicataria, pertanto, è tenuta a garantire il raccordo con le strutture operative con le quali entra in contatto nella realizzazione del servizio, attraverso il proprio coordinatore.

L'aggiudicataria, inoltre, dovrà garantire la continuità degli operatori impiegati nel periodo di durata del contratto. L'interruzione del rapporto di continuità degli operatori in servizio, salvo nel caso di comprovata negligenza, potrà essere giustificata solo dalla loro personale espressa rinuncia al rapporto, da documentare e giustificare nei confronti del Responsabile del Procedimento, prima della loro sostituzione con operatori di pari qualità professionale.

L'affidataria si impegna, inoltre, a:

- assicurare i rapporti di collaborazione con i competenti livelli operativi dei Comuni;
- fornire al personale in servizio gli obiettivi affidati a ciascun operatore in relazione ai singoli Piani di intervento con evidenziato: orario di inizio e termine di ogni intervento, chiara definizione dell'azione/prestazione da erogare.

Il riscontro sull'attività svolta verrà effettuata sulla base delle schede mensili riepilogative facenti parte della scheda dell'utente. Unitamente alle schede citate, il coordinatore dovrà stilare anche la scheda di rendicontazione degli interventi effettuati nel mese da consegnare al Comune a corredo della fattura per gli opportuni controlli, indispensabili alla liquidazione delle spettanze dovute per il periodo di riferimento.

Al Comune Capofila compete svolgere un'azione di controllo generale e di ispezione sull'andamento delle prestazioni e sul rispetto delle norme contenute nel presente Capitolato.

I Comuni potranno controllare e verificare il buon andamento del servizio in qualsiasi momento, senza preavviso e con qualsiasi mezzo, verificando l'ottemperanza a tutte le norme previste nel presente Capitolato.

Le verifiche e le ispezioni, effettuate dagli appositi incaricati dell'Ufficio di Piano, potranno anche essere effettuate alla presenza degli affidatari che potranno essere chiamati a controfirmare i relativi verbali che verranno redatti allo scopo.

L'assenza di rappresentanti dell'affidatario da tutti i controlli è considerata come acquiescenza alle contestazioni e ai risultati cui giungono gli incaricati comunali e gli eventuali rilievi verranno tempestivamente comunicati all'affidatario a mezzo PEC.

L'affidatario non potrà impugnare in alcun modo i risultati delle ispezioni.

ART. 9 – OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIA

L'aggiudicataria dovrà:

- Predisporre tutto quanto necessario per avviare il Servizio nei termini che saranno fissati dalla stazione appaltante (presumibilmente 1 marzo 2020);
- Garantire la fedele esecuzione del servizio e organizzare le risorse (umane) necessarie all'esecuzione dello stesso secondo le indicazioni di cui al presente capitolato e del progetto presentato in sede di gara;

- Garantire la disponibilità del personale nel numero e con la qualifica professionale e/o esperienza lavorativa idonea all'espletamento del servizio oggetto del presente appalto;
- Sollevare la stazione appaltante da ogni obbligo e responsabilità inerente il rapporto di lavoro del personale impiegato nello svolgimento delle attività previste dal presente capitolato, compresi gli obblighi e le responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri e le responsabilità relative.

L'aggiudicataria, inoltre, dovrà:

- ✓ Dimostrare che il personale occupato per la realizzazione del servizio viene regolarmente retribuito e che sono regolarmente versati i contributi previdenziali e assistenziali dovuti;
- ✓ Osservare nei confronti dei propri dipendenti le norme in materia di trattamento economico previsto dai contratti collettivi del settore, anche dopo la scadenza dei contratti stessi e fino alla loro sostituzione;
- ✓ Ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori previsti dalle leggi vigenti sulle assicurazioni e alle disposizioni di legge e regolamentari in materia di lavoro.

Il personale addetto dovrà essere sottoposto a tutte le visite previste dalla medicina del lavoro.

L'aggiudicataria è l'unica responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela infortunistica e sociale degli operatori addetti ai servizi oggetto del presente capitolato.

E' facoltà del Comune di Isili condurre verifiche presso gli Istituti di Assicurazione Sociale inerenti le varie posizioni contributive degli addetti.

Il Comune di Isili si riserva altresì il diritto di controllare attraverso i competenti organi dello Stato che l'assunzione del personale impiegato nei servizi sia conforme alla normativa vigente.

L'assunzione del personale dipendente in violazione della normativa vigente e la mancata assicurazione degli stessi presso gli enti previdenziali ed assistenziali determina ipso iure la risoluzione del Contratto nonché la segnalazione alle autorità competenti.

ART. 10 – OBBLIGHI DEL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO

Per l'esecuzione del servizio di cui al presente capitolato l'aggiudicataria utilizzerà personale qualificato, dotato di professionalità atta a garantire il corretto svolgimento del servizio, nel rispetto della normativa vigente.

Il personale assegnato ai servizi dovrà tenere un comportamento improntato al rispetto, all'educazione, alla correttezza e professionalità. Deve proporsi con atteggiamento di apertura e disponibilità evitando inutili quanto pericolose relazioni confidenziali, entrando in un adeguato rapporto empatico ma garantendo la giusta "distanza", soprattutto emotiva.

L'aggiudicataria è responsabile del comportamento del proprio personale e delle inosservanze alle prescrizioni del presente capitolato; dovrà, inoltre, assicurare che il proprio personale mantenga il segreto e la totale riservatezza dei fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza durante l'espletamento del servizio (nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al D.Lgs 196/03 e al G.D.P.R. 679/2016;

ART. 11 – VALIDITÀ DELL'OFFERTA

La Ditta non potrà svincolarsi dalla propria offerta prima che siano trascorsi n. 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta, sempre che, nel contempo, la Ditta non sia stata informata dell'aggiudicazione del servizio in suo favore.

ART. 12 – ASSICURAZIONE

La Ditta aggiudicataria è direttamente responsabile, sia civilmente che penalmente nei riguardi del Comune e di terzi, di ogni e qualsiasi danno derivante dall'espletamento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico ogni eventuale risarcimento, senza diritto di rivalsa o a compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore dell'impresa da parte di società assicuratrici.

L'appaltatore sarà sempre direttamente responsabile dei danni che per fatto proprio, dei propri dipendenti, dei propri mezzi o per imprudenza venissero arrecati alle persone e/o alle cose ad esse

appartenenti durante l'esecuzione del servizio e terrà perciò indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi pretesa o molestia.

Ogni responsabilità in caso di infortuni e/o danni a persone o cose derivanti dall'esecuzione dei servizi ricadrà sulla ditta aggiudicataria, restando completamente sollevata da eventuali conseguenze negative l'Amministrazione Comunale, nonché il personale comunale preposto alla verifica dei servizi stessi.

In caso di inosservanza delle modalità di espletamento dei servizi o inadempienza di tutte le prescrizioni, la Ditta aggiudicataria sarà unica responsabile anche penalmente.

In relazione a quanto sopra, l'appaltatore dovrà pertanto stipulare e mantenere operante, per tutta la durata del contratto, una polizza assicurativa che deve coprire la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi RCT/RCA nel corso dell'esecuzione del servizio, il cui massimale è pari al 5% della somma assicurata per il servizio con un minimo di € 500.000,00 esonerando espressamente il Comune da qualsiasi responsabilità per danni o sinistri, anche in itinere, che dovessero verificarsi nel corso dell'appalto.

In caso di raggruppamento temporaneo d'impresе la polizza assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo deve coprire anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Copia delle polizze dovrà essere consegnata all'Amministrazione, in copia resa autentica, prima della firma del contratto o dell'affidamento d'urgenza.

Le polizze devono essere esclusive per i servizi oggetto del presente appalto con esclusione di polizze generali dell'appaltatore già attive oppure deve essere prodotta idonea documentazione dell'assicuratore con la quale si attesti che la copertura è espressamente valida anche per il servizio oggetto del presente appalto.

Resta inteso che le polizze non liberano l'appaltatore dalle proprie responsabilità avendo esse esclusivo scopo di ulteriore garanzia, essendo l'Amministrazione comunale esonerata da qualsiasi tipo di responsabilità derivante dall'esecuzione del servizio.

ART. 13 – CORRISPETTIVI

L'Amministrazione Comunale si farà carico del pagamento delle fatture mensili presentate dalla Ditta per il servizio fornito. La liquidazione dei compensi a favore della ditta appaltatrice avverrà con cadenza mensile, dietro presentazione di regolare fattura, entro 30 giorni, nel rispetto del D.lgs. 192/2012, dal ricevimento della stessa al protocollo del Comune di Isili, previa verifica della regolarità contributiva. Gli eventuali ritardi nei pagamenti non daranno diritto alla ditta appaltatrice di richiedere la risoluzione del contratto.

In allegato alla fattura, che dovrà essere emessa in formato elettronico, ai sensi della Legge n.89/2014 di conversione del D.L. n. 66/2014, dovrà essere trasmesso il prospetto riepilogativo delle prestazioni e delle ore impiegate, relativo a ciascun Comune. I pagamenti delle somme a carico dell'Amministrazione Comunale saranno effettuati dalla stessa a favore dell'impresa aggiudicataria a mezzo di mandati di pagamento riscuotibili secondo le modalità di cui alla L. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

Non si potrà dar corso al pagamento di fatture che risultino non conformi alle disposizioni dei precedenti commi.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell'art. 30, comma 5 bis, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Tali ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

ART.14 – INADEMPIENZE E PENALITA'

L'appaltatore che non si attenga alle direttive del Comune e agli obblighi di cui al presente capitolato può essere assoggettato, previa contestazione degli addebiti ed esame delle controdeduzioni, ad una penale compresa tra € 150,00 e € 1.500,00.

La determinazione della penale è commisurata alla gravità del fatto contestato e alla eventuale recidiva. La penale verrà compensata con il primo pagamento successivo.

Le infrazioni vengono contestate per iscritto al responsabile preposto dalla ditta al servizio di cui al presente capitolato. Dopo due contestazioni che risultino fondate o a seguito di infrazione di particolare gravità è facoltà del Comune risolvere il contratto e di agire per gli ulteriori danni derivanti dall' interruzione del servizio e dal successivo affidamento ad altro appaltatore.

La risoluzione anticipata del contratto è disposta, di diritto qualora l'appaltatore cessi di possedere i requisiti di carattere morale che gli consentono di contrattare con la Pubblica Amministrazione. Il totale delle penali applicate non potrà superare il 10% dell'ammontare complessivo del contratto.

ART. 15 – GARANZIE

A garanzia della mancata sottoscrizione del contratto, secondo quanto disposto dall'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, le ditte partecipanti sono tenute a prestare idonea garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria", pari al 2% dell'importo a base d'asta corrispondente ad € 8.013,14.

L'operatore economico aggiudicatario, prima della stipula del contratto, deve prestare una garanzia fideiussoria denominata "garanzia definitiva" pari al 10% dell'importo contrattuale, ai sensi e con le modalità di cui all'art.103 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia degli oneri per il mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali. La fideiussione bancaria o assicurativa deve prevedere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile nonché l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante. La garanzia fideiussoria definitiva sarà progressivamente svincolata ai sensi del comma 5 del citato articolo 103.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria definitiva determina la decadenza dell'affidamento nonché l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Alla garanzia definitiva si applicano le disposizioni in materia di riduzioni previste dall'art. 93 comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016. Per usufruire del beneficio della riduzione della garanzia l'operatore economico aggiudicatario deve essere in possesso della certificazione di sistema di qualità della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati di cui al citato articolo, da documentare all'atto della consegna della polizza.

Il deposito cauzionale definitivo verrà restituito a completa esecuzione delle prestazioni previste nel contratto, qualora risultino essere stati regolarmente adempiuti e certificati tutti gli obblighi contrattuali e comunque ad avvenuta risoluzione di ogni eventuale eccezione inerente e conseguente al presente appalto.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La cauzione definitiva verrà incamerata dal Comune nel caso di risoluzione in danno all'Aggiudicataria, in particolare si richiamano:

- Sospensione, ritardo o mancata effettuazione da parte dell'appaltatore del servizio;
- Impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficienza e qualità del servizio;
- Risoluzione contrattuale.

Ogni qualvolta l'Amministrazione Comunale si rivalga sul deposito cauzionale, per qualsiasi motivo, la ditta aggiudicataria è tenuta a reintegrare la somma del deposito entro 30 giorni.

La fideiussione o polizza definitiva dovrà avere efficacia sino a tre mesi dopo il termine del contratto e, comunque, resterà vincolata sino a quando non sarà stata definita ogni eventuale eccezione o controversia con l'aggiudicataria. Nel caso in cui il contratto di appalto venisse dichiarato risolto per colpa dell'appaltatore, questi incorrerà nell'automatica perdita della cauzione che verrà incamerata dall'Amministrazione Comunale.

La mancata costituzione della suddetta cauzione determina la revoca dell'affidamento dell'appalto e l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.

ART. 16 – SUBAPPALTO

Per il sub-appalto si rinvia a quanto previsto dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016. E' fatto divieto alla ditta appaltatrice di cedere in tutto o in parte il contratto di appalto ovvero di subappaltare le prestazioni e i servizi che ne sono oggetto, pena l'immediata risoluzione del contratto. Nel caso di fusione di società, l'Ufficio di Piano potrà, ad insindacabile giudizio, procedere alla risoluzione del contratto.

ART. 17 – SPESE, IMPOSTE E TASSE

Le spese e gli oneri relativi alla stipula del contratto, compresi quelli tributari, sono a totale carico del concorrente aggiudicatario. Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Codice dei contratti pubblici, verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, in modalità elettronica, con firma digitale, ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e smi, a cura dell'Ufficiale Rogante del Comune di Isili.

ART. 18 – CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il Comune di Isili Ente capofila, ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nel caso in cui l'appaltatore si renda colpevole di frode o di grave negligenza, gravi e ripetute inadempienze e irregolarità nell'effettuazione del servizio oltre che nei seguenti casi:

- a) Apertura di una procedura concorsuale a carico dell'aggiudicatario;
- b) Messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività dell'aggiudicatario;
- c) Impiego di personale non dipendente dall'aggiudicatario;
- d) Gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle norme del presente capitolato in materia igienico-sanitaria;
- h) Grave inosservanza delle norme contrattuali relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali e/o accordi territoriali di categoria rispetto agli obblighi previdenziali ed assistenziali;
- i) Interruzione non motivata del servizio;
- j) Sub-appalto totale o parziale del servizio non autorizzato;
- k) Violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- l) Dopo 2 (due) contestazioni scritte, per inadempienze sanzionate con le penali sopra descritte, nel caso in cui l'aggiudicatario non fornisca adeguate giustificazioni entro i termini previsti.

Come previsto dall'art. 1458 del Codice Civile la risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite. La risoluzione, anche se è stata espressamente pattuita, non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata o PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Qualora il Comune intenda avvalersi di tale clausola, lo stesso si rivarrà sull'aggiudicatario a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa.

La risoluzione avverrà con le clausole stabilite dal contratto.

Oltre ai motivi sopra elencati, costituisce causa di risoluzione del contratto la mancata osservanza da parte dell'appaltatore (e dei suoi dipendenti e soci che prestano la loro opera nell'ambito del servizio oggetto del contratto) delle disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Isili.

ART. 19 – INADEMPIMENTI

La Ditta appaltatrice, nell'esecuzione del servizio avrà l'obbligo di seguire le disposizioni di legge ed i regolamenti che riguardano il servizio stesso o le disposizioni del presente Capitolato.

Le inadempienze contrattuali saranno contestate per iscritto dal Comune di Isili a mezzo PEC presso il domicilio legale della Ditta entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla presa d'atto del fatto.

Alla contestazione dell'inadempienza, la ditta ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Gli importi dovuti dalla Ditta in conseguenza delle inadempienze accertate e contestate o in conseguenza di mancata o insufficiente giustificazione saranno detratti direttamente dal corrispettivo dovuto per l'appalto.

Il Comune di Isili, previa contestazione alla ditta aggiudicataria, applica sanzioni nei casi in cui non vi sia rispondenza del servizio a quanto richiesto con il presente capitolato e nello specifico :

- Euro 300 per il caso di negligenza degli operatori in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo per l'utente;
- Euro 150 per ogni operatore non sostituito per ogni giorno di mancata sostituzione, per il caso di mancata sostituzione degli operatori assenti , ovvero ritardo nella sostituzione in conseguenza della quale si sia verificata una mancata copertura del servizio;
- Euro 150 per la incongrua o incompleta attuazione dell'intervento sul piano tecnico-professionale.

Quando le inadempienze, le inosservanze e le contestazioni (anche degli utenti) sono riferite alla professionalità di un singolo operatore, la Ditta aggiudicataria, su richiesta motivata del Comune, si obbliga alla sua sostituzione.

Fuori dai casi indicati al precedente articolo, il contratto può essere risolto per inadempimento di non scarsa importanza di clausole essenziali, senza necessità di provvedimento giudiziario, previa diffida con la quale venga indicato all'aggiudicatario un termine non inferiore a giorni quindici dalla sua ricezione per l'adempimento. Alla fine di detto termine, in caso di inadempimento, il contratto si intende risolto di diritto.

ART. 20 – RECESSO

Il Comune di Isili ha diritto di recedere dal contratto con un preavviso di 30 (trenta) giorni da comunicarsi alla ditta aggiudicataria con lettera raccomandata A/R nei seguenti casi:

1. Grave dissesto economico e finanziario della ditta aggiudicataria;
2. Perdita dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara pubblica attraverso la quale la ditta si è aggiudicata la gara, nonché dei requisiti richiesti per la stipula del Contratto;
3. Condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, per violazione della normativa antimafia, a carico di taluno dei componenti l'organo di amministrazione, o l'amministratore delegato, o il responsabile tecnico della Ditta aggiudicataria;
4. Ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia instaurato fra l'ente appaltante e la ditta aggiudicataria.

La ditta aggiudicataria dovrà, comunque proseguire il servizio nel periodo di preavviso nel caso in cui l'interruzione o la sospensione possano provocare danno all'Ente.

In caso di recesso dell'Amministrazione Comunale, l'aggiudicatario ha diritto al pagamento dei servizi fino a quel momento prestati, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore ed eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

ART. 21 – SVINCOLO DELLA CAUZIONE

Ove non sussistano contestazioni formali tra le parti (la garanzia definitiva può essere svincolata in modo progressivo in proporzione all'avanzamento del servizio, previa autorizzazione dell'ente appaltante o qualora lo svincolo progressivo sia indicato in una clausola contrattuale. In ogni caso , la norma prevede che lo svincolo progressivo può essere concesso nella misura massima dell'80% sull'importo oggetto di garanzia, mentre il residuo della garanzia definitiva rimane valido fino alla data del certificato di regolare esecuzione e, su specifica indicazione dell'ente appaltante, la garanzia può rimanere valida fino a 12 mesi dall'ultimazione del servizio certificato), la cauzione prestata sarà svincolata alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione dei servizi, immediatamente dopo la liquidazione dell'ultima fattura relativa al Servizio di cui al presente Capitolato.

ART. 22 – FORO COMPETENTE

Qualunque contestazione o vertenza dovesse sorgere tra le parti sulla interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà definita dal giudice ordinario ovvero dal giudice amministrativo nelle fattispecie di cui all'art. 33 del D.Lgs. 31.3.1998, n° 80 e negli altri casi previsti dalla legge.

Foro competente : Cagliari.

ART. 23 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP), il Comune di Isili, con sede in Isili, Piazza San Giuseppe nr. 6 email: affarigenerali@comune.isili.ca.it pec: protocollo.isili@pec.it, tel: 0782/802013 nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti con la presente modulistica, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri propri dell'Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679.

Il trattamento dei dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività dell'Amministrazione.

Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al principio di cd "minimizzazione dei dati", i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la dignità e la riservatezza.

Il conferimento dei dati di cui al presente documento è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità per l'Amministrazione di utilizzare i dati per le finalità indicate, con la conseguenza che non sarà possibile l'erogazione dei servizi richiesti.

I dati raccolti potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio On line (ai sensi dell'art. 32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell'Ente denominata "Amministrazione Trasparente" (ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii).

Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/90, ai sensi dell'art. 43, comma 2, TUEL da parte degli amministratori dell'Ente, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico "generalizzato", ai sensi dall'art. 5, comma 2, e dall'art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013 (sostituito dall'art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 97 del 2016).

I dati conferiti, saranno trattati dall'Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell'attività amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell'Ente ovvero da soggetti esterni espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare.

Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. RGDP.

Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell'Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP), individuato nella SIPAL srl, con sede a Cagliari nella Via San Benedetto, 60 – Tel: 070/42835

email: dpo@sipal.sardegna.it

pec: sipalpostacertificata@pec.sipal.sardegna.it.

Il contraente dichiara di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all'art. 13 RGDP in relazione ai dati contenuti nell'allegata modulistica.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL'ART. 28 RGDP 2016/679

La ditta affidataria verrà designata quale Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 4, Paragrafo 1, Punto 8) e art. 28, Paragrafo 1, RGDP 2016/679.

In ossequio alla previsione di cui all'art. 28, paragrafo 3, RGDP 2016/679, la ditta affidataria, in possesso dei requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, si impegna ad offrire garanzie sufficienti per mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate ai trattamenti effettuati per conto dell'Ente al fine della tutela dei diritti degli interessati. La ditta affidataria, in qualità di Responsabile del trattamento si impegna ad osservare scrupolosamente le istruzioni impartite dal Titolare e, in particolare:

- Il Responsabile del trattamento non può ricorrere ad altro Responsabile senza previa specifica autorizzazione scritta da parte del Titolare del trattamento.
- Il Responsabile del trattamento, anche qualora ottenga specifica autorizzazione scritta da parte del Titolare per la individuazione di altro Responsabile del trattamento, conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro Responsabile del trattamento.
- Qualora l'altro Responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro Responsabile.
- Il Responsabile del trattamento non può trasferire i dati personali del Titolare del trattamento verso un paese fuori UE senza previa specifica autorizzazione scritta da parte del Titolare del trattamento.
- Il Responsabile del trattamento verifica e controlla che, nell'ambito della propria organizzazione, il trattamento dei dati sia effettuato nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del RGDP e, in particolare, assicura che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente; garantisce altresì che, in caso di raccolta, i dati personali siano raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità; il Responsabile del trattamento assicura che i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- Il Responsabile del trattamento garantisce che le persone che nell'ambito della propria organizzazione sono autorizzate al trattamento dei dati personali abbiano ricevuto una adeguata formazione con riferimento alla tutela del diritto alla riservatezza nonché alle misure tecniche e organizzative da osservarsi per ridurre i rischi di trattamenti non autorizzati o illeciti, di perdita, distruzione o danno accidentale dei dati e abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- Il Responsabile del trattamento, tenuto conto dello stato dell'arte, della natura, dell'oggetto, del contesto, delle finalità del trattamento e, in particolar modo, del rischio di probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, adotta tutte le misure tecniche ed organizzative, ivi comprese la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali, necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'articolo 32 del RGDP;
- Il Responsabile del trattamento assiste il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di consentire allo stesso Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al Capo III del RGDP;
- Il Responsabile del trattamento assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di sicurezza di cui all'art. 32, RGDP, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate in grado di assicurare permanentemente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- Il Responsabile del trattamento garantisce l'adozione di adeguate misure di sicurezza in grado di assicurare il tempestivo ripristino della disponibilità dei dati e l'accesso agli stessi in caso di incidente fisico o tecnico;
- Il Responsabile del trattamento assicura l'adozione di procedure volte a testare, verificare e valutare costantemente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative adottate al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
- Il Responsabile del trattamento assiste il Titolare nelle procedure di notifica di violazione dei dati personali al Garante per la protezione dei dati personali e di comunicazione di violazione dei dati personali all'interessato ai sensi degli artt. 33 e 34 del RGDP;

- Il Responsabile del trattamento assiste il Titolare nell'effettuazione della Valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 del RGDP e nella successiva eventuale attività di consultazione preventiva del Garante per la protezione dei dati personali in conformità alla previsione di cui all'art. 36 del RGDP;
- Il Responsabile del trattamento designa il proprio Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nei casi previsti dall'art. 37 del RGDP, pubblica i suoi dati di contatto e li comunica al Garante per la protezione dei dati personali ed al Titolare del trattamento;
- Il Responsabile del trattamento, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 30, paragrafo 2, del RGDP, istituisce e aggiorna un registro, tenuto in forma scritta, di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del "COMUNE DI ISILI"
- Il Responsabile del trattamento garantisce che il Responsabile della Protezione dei Dati designato dall'Ente sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali e si impegna ad assicurargli l'affiancamento necessario per l'esecuzione dei suoi compiti;
- Il Responsabile del trattamento, al momento della cessazione del contratto/incarico/fornitura/consulenza oggetto di affidamento, si obbliga a restituire al Titolare tutti i dati personali trattati e a cancellare le copie esistenti, salvo il caso in cui la normativa europea o nazionale preveda la conservazione dei dati;
- Il Responsabile del trattamento si obbliga a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e per consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto incaricato; l'attività di verifica potrà concretizzarsi altresì attraverso la richiesta al Responsabile del trattamento di compiere attività di autovalutazione rispetto alle misure di sicurezza adottate e all'osservanza delle misure impartite fornendone, a richiesta, documentazione scritta.
- Il Responsabile del trattamento informa immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione impartita violi la normativa comunitaria o nazionale relativa alla protezione dei dati.

ART. 24 - RICHIAMO ALLA LEGGE ED ALTRE NORME

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Alberto Loddo